



RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
Legge 25 gennaio 1994, n. 82
D.M. 7 luglio 1997, n. 274
D.M. 4 ottobre 1999, n. 439
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, artt. 7, 8 e 11
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7

SETTORI DI ATTIVITÀ

Agli effetti della L. 82/94, le imprese di pulizia sono state classificate dall'art. 1 del D.M. 274/97 in 5 settori di attività:

- **pulizia** (procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza);
- **disinfezione** (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza, mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni);
- **disinfestazione** (procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale, se rivolta a tutte le specie infestanti, ovvero mirata, se rivolta a singola specie);
- **derattizzazione** (procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia);
- **sanificazione** (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, ovvero, mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore).

Si specifica che la normativa di cui trattasi riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia di condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Si precisa inoltre che non rientrano nell'applicazione della normativa in esame le seguenti attività: 1) pulizia di caminetti; 2) espurgo di pozzi neri; 3) sterilizzazione di terreni e ambienti; 4) pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali; 5) manutenzione e pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri; 6) l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici (Circ. M.I.C.A. prot. 500219 del 08.01.2001).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

Le attività di pulizia possono essere iniziate dalla data di presentazione della segnalazione certificata (S.C.I.A. 82/94), unitamente alla necessaria documentazione.

Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, anche la nomina di un ulteriore preposto alla gestione tecnica per le attività già esercitate o la sostituzione del preposto alla gestione tecnica in carica hanno efficacia dalla data di presentazione della segnalazione (S.C.I.A. modifica 82/94), unitamente alla necessaria documentazione.

- [ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE \(IMPRESE INDIVIDUALI\)](#)
- [ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE \(IMPRESE COLLETTIVE\)](#)

I modelli specifici per l'attività di pulizia vanno allegati alla **ordinaria modulistica ministeriale (I1 - I2 - S5)**.

1. REQUISITI DI ONORABILITÀ (Art. 2, L. 82/94)

Il titolare dell'impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita e gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, nonché eventuali institori e procuratori preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo della stessa, devono produrre:

- una **dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità**;

Inoltre, sempre che non siano già tenuti a produrre la suddetta dichiarazione di onorabilità, i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, incluso il preposto alla gestione tecnica, se presente, devono rendere una **Autocertificazione antimafia**.

2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (Art. 2, comma 1, D.M. 274/97)

I requisiti di capacità economico-finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni (*attestate dall'impresa con la dichiarazione di cui al modello S.C.I.A. 82/94*):

- **iscrizione all'INPS e all'INAIL**, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
- **assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni** a carico del titolare delle imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

3. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (Art. 2, commi 2 e 3, D.M. 274/97) (UNICAMENTE PER LE ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE)

I requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti con la **preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei requisiti sotto elencati**:

- a. assolvimento dell'obbligo scolastico (per i nati entro il 31.12.1951, licenza elementare o 5 anni di frequenza scolastica;
- b. per i nati successivamente a tale data, licenza media o 8 anni di frequenza scolastica) e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni, all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato (*livello III, IV o V del C.C.N.L. in vigore dal 01.06.2001 - livello III, III super o IV del previgente C.C.N.L.*), familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- c. attestato di qualifica, corso professionale o diploma di istruzione secondaria superiore che prevedano un corso almeno biennale di chimica nonché nozioni di scienze naturali e biologiche;
- d. diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento di appalti pubblici, debbono essere iscritte nel Registro delle Imprese secondo fasce di classificazione, sulla base del **volume di affari al netto dell'IVA**. Le fasce di classificazione di volume d'affari sono le seguenti:

- a. fino a 51.646,00 €;
- b. fino a 206.583,00 €;
- c. fino a 361.520,00 €;
- d. fino a 516.457,00 €;
- e. fino a 1.032.914,00 €;
- f. fino a 2.065.828,00 €;
- g. fino a 4.131.655,00 €;
- h. fino a 6.197.483,00 €;
- i. fino a 8.263.310,00 €;
- j. oltre 8.263.310,00 €.

L'impresa viene classificata in base al volume d'affari, al netto dell'I.V.A., **realizzato mediamente nell'ultimo triennio** o nell'*eventuale* minor periodo di attività, comunque non inferiore a 2 anni (*solo nel caso di impresa esercente le attività di pulizia da meno di tre anni*). Il periodo di tempo con riferimento al quale viene valutato il volume d'affari va commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale, per le altre tipologie di imprese (*Nota M.S.E. prot. 0134535 del 04.10.2010*).

Ne consegue che la domanda di inserimento nelle fasce di classificazione, per le imprese tenute al deposito del bilancio, potrà essere presentata solo successivamente al deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nel periodo di riferimento, e, per le imprese sottratte all'obbligo del deposito del bilancio, solo successivamente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative all'ultimo anno fiscale compreso nel periodo di riferimento (*in quest'ultimo caso, tutte le dichiarazioni fiscali presentate nel corso dell'intero periodo di riferimento dovranno essere allegare in copia, unitamente alle relative ricevute di presentazione*).

La classe di attribuzione è quella di importo immediatamente superiore al predetto fatturato medio.

Per l'inserimento nella prima fascia l'importo medio nel periodo di riferimento deve essere di almeno 30.987,00 € (60.000.000 £).

I **servizi eseguiti** devono essere attestati da altrettante dichiarazioni in carta semplice, rese dai committenti, pubblici o privati, utilizzando lo schema di cui all'*Allegato B 82/94*. Di tali servizi, eseguiti nel periodo di riferimento, occorre produrre un **elenco**.

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve presentare un'apposita dichiarazione, resa a norma dell'art. 38 D.P.R. 445/00 (*modello alleg_A2_82/94*), completa dei relativi allegati. In particolare, l'impresa deve attestare di aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa prima fascia.

Inoltre, sempre ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve dimostrare di avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

In alternativa, l'impresa che per la sua forma giuridica (*ad es. impresa individuale senza dipendenti*) non possa comprovare le percentuali su indicate, ovvero, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunga, deve produrre un **attestato**, rilasciato dai competenti Istituti, **comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale** per i dipendenti e, nel caso di società cooperativa, per i soci.

Infine, in allegato alla richiesta di inserimento nelle fasce, l'impresa deve presentare **dichiarazioni rilasciate da Istituti di credito riferite agli affidamenti effettivamente accordati**, nonché un **elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda**.

DIRITTI DI SEGRETERIA – IMPOSTA DI BOLLO

Alla presentazione delle segnalazioni di inizio o di modifica delle attività di pulizia, o delle domande di inserimento (iscrizione/variazione) in una delle fasce di classificazione, dalle imprese è dovuto un diritto di segreteria pari a:

Imprese individuali e soggetti solo R.E.A.

- **27 €** (modalità telematica/supporto informatico)

Società ed enti collettivi

- **45 €** (se la segnalazione è trasmessa in modalità telematica)
- **65 €** (se la segnalazione è presentata su supporto informatico)

prelevati dal conto Telemaco dell'incaricato alla trasmissione della pratica o, in alternativa, da versare sul c/c n. 111989 intestato a: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina. Per le pratiche presentate su supporto informatico allo sportello, il diritto può essere versato direttamente alla cassa della Camera di Commercio.

Alla presentazione della domanda di inserimento (iscrizione/variazione) in una delle fasce di classificazione, dalle imprese è dovuta anche l'imposta di bollo, nella misura prevista per le istanze telematiche dalla vigente normativa. L'imposta non è dovuta dalle ONLUS (Coop. Sociali, ecc.).